



PARTE SPECIALE H

I REATI DI MARKET ABUSE EX ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/01

Revisione	Data	Descrizione	Approvato da
0	12/10/2017	Adozione	CdA

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire, in generale, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire e integra il sistema dei controlli delineato dalla Parte Generale.

In tale ambito, sono definite le specifiche attività “sensibili” svolte in Ergosud e le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività che la Società deve assicurare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al fine di rispondere alle suddette finalità, la presente Parte Speciale risulta così articolata:

- breve descrizione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs.231/01 alla cui prevenzione è diretta tale Parte Speciale;
- individuazione delle aree e/o i processi definiti “attività sensibili” ovvero a rischio di reato;
- definizione del sistema dei controlli con riferimento alle Attività Sensibili individuate, prevede:
 - i principi comportamentali generali che devono indirizzare i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società;
 - standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
 - standard di controllo “specifici”, applicati alle singole Attività Sensibili.

Gli standard di controllo, generali e specifici, sono intesi quali principi fondamentali di riferimento ai quali si ispira il sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, quale parte integrante del modello di *governance* (paragrafo 2.2 della Parte Generale), e dei protocolli del Modello aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto (paragrafo 3.2 della Parte Generale).

L'insieme degli strumenti di controllo sopra descritti consente di individuare, rispetto a ciascuna attività sensibile, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/01 prevede la responsabilità degli enti per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti, rispettivamente, dall'art. 184 e dall'art. 185 del TUF (D. Lgs. 58/1998).

Art. 184 del TUF – Abuso Di Informazioni Privilegiate

Definizione:

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Condotta:

Il reato si riferisce a chi, essendo entrato direttamente o meno, a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria, compie per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

Dall'elenco dei soggetti individuati quali potenziali autori del reato di abuso di informazioni privilegiate, discende che il legislatore abbia escluso colui che è venuto occasionalmente o fortuitamente a conoscenza di informazioni privilegiate da parte di uno dei potenziale autori del reato.

Nella fattispecie di reato descritta sono compresi due diversi tipi di negoziazioni:

- la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda in oggetto: si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate.

- la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa non basata su informazioni "non di dominio pubblico". Tale pratica, indicata anche come "internal dealing", pone in capo a tali soggetti l'obbligo di comunicare al mercato le operazioni di acquisto/vendita compiute sui titoli della propria società, come previsto dal TUF e dal Regolamento Consob. E' tenuto a tale obbligo anche chiunque detenga almeno il 10% del capitale sociale di un gruppo quotato.

Per **informazione privilegiata** si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

A questo proposito, occorre precisare che si distinguono diverse figure di insider:

- insider primario, quali amministratori, sindaci, dirigenti, revisori ecc., ossia coloro che vengono in possesso dell'informazione privilegiata in ragione della propria qualità istituzionale o della propria attività o della propria partecipazione al capitale dell'emittente. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso temporaneo, quali consulenti finanziari, studi legali ecc.;

- insider secondario, ossia colui si trova a detenere l'informazione privilegiata, in virtù di una comunicazione che proviene dagli insiders primari;

- insider criminale, si tratta del soggetto che pone in essere le citate condotte vietate dopo essere venuto in possesso di informazioni privilegiate dopo aver preparato o dato esecuzione ad attività delittuose (es. hacker informatico).

Oltre a tali figure, occorre porre attenzione alla possibilità di concorso dell'extraneus nel delitto di abuso di informazione privilegiate, a maggior ragione in una realtà come quella in oggetto nella quale il socio A2A è società quotata alla Borsa Italiana.

Non tutte le condotte poste in essere da figure diverse dall'insider primario sono penalmente irrilevanti.

L'art. 110 c.p. permette infatti di arricchire il catalogo dei soggetti penalmente sanzionabili ricomprendendovi anche coloro che, seppur privi delle qualifiche indicate nell'art. 184 TUF, hanno posto in essere comportamenti che rappresentano un concorso morale o materiale alla condotta dell'insider primario.

Ciò può accadere quando l'extraneus istighi o determini l'insider primario o lo aiuti a realizzare una delle condotte di abuso di informazioni privilegiate.

Sul piano materiale, quindi, mentre l'insider secondario sfrutta un'informazione privilegiata ricevuta per porre in essere comportamenti del tutto autonomi rispetto all'insider primario, l'extraneus concorrente, invece, collabora, istiga o aiuta l'insider primario nella realizzazione delle condotte abusive.

In merito a quest'ultima ipotesi occorrerà pertanto valutare, caso per caso, se il concorrente extraneus abbia agito nell'interesse della società a cui appartiene o se sia possibile ravvisare l'interesse di altri enti, nei cui casi potranno profilarsi responsabilità anche per più società.

Art. 185 del TUF – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Definizione:

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Condotta:

Costituiscono manipolazione del mercato:

- le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
- le operazioni che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscano in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolarmente in questione;
- le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

Le medesime considerazioni svolte per il concorso dell'extraneus in relazione all'art. 184 TUF, valgono anche per l'ipotesi del reato di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

In primo luogo si evidenzia come le predette fattispecie di reato trovano applicazione solo nei confronti delle società emittenti strumenti finanziari quotati.

Tuttavia, in occasione dello svolgimento dell'attività di *risk assessment* sono stati approfonditi alcuni profili di responsabilità astrattamente ipotizzabili nei confronti della Società a titolo di concorso.

Conseguentemente, sono state individuate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione a titolo di concorso di uno dei reati previsti dall'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01.

- 1) Gestione delle informazioni privilegiate relative al socio A2A (ad esempio, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi)**
- 2) Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti al socio A2A**
- 3) Gestione e comunicazione al socio A2A delle decisioni relative alla Società (quali a titolo esemplificativo acquisizioni o cessioni di rami d'azienda, join venture ecc.) che possono influenzare l'andamento delle sue azioni**
- 4) Gestione dei rapporti con Emittenti clienti o in ATI o partnership commerciali**

4. I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

5. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare ipotesi di concorso nelle fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 sexies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati in oggetto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è vietato**:

- concorrere nella negoziazione diretta o indiretta, posta in essere utilizzando informazioni privilegiate ottenute da esponenti aziendali, di azioni della società quotata, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società;
- concorrere nella comunicazione a terzi, compresi soggetti appartenenti ad altre società, di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società quotata o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società;
- concorrere nel raccomandare o indurre terzi, sulla base di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società quotata o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società;
- concorrere nella diffusione di notizie false o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- mantenere riservati tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi al socio quotato, utilizzandoli esclusivamente nell'espletamento delle funzioni aziendali;
- rispettare le procedure adottate in merito alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti a cui è riservato il compito di comunicare al socio quotato informazioni rilevanti riguardanti la Società;
- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti a cui è riservato il compito di intrattenere i rapporti con i media (giornalisti o qualsiasi altro mezzo di comunicazione);
- rispettare i criteri di correttezza, completezza, chiarezza, rifiutando qualsiasi forma di comunicazione selettiva delle informazioni che possono avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari;
- collaborare con il socio quotato o con eventuali altri Emittenti (clienti-partner-fornitori) per garantire il corretto adempimento degli obblighi inerenti il registro dei soggetti in possesso di informazioni privilegiate.

5.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate: disposizioni idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Segregazione dei compiti: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili indicate sono gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

6. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.